

L'ASSESSORE

TIPO ANNO NUMERO
REG. / /
DEL

Al Consigliere Andrea Leoni

Al Presidente dell'Assemblea
legislativa
Palma CostiAl Presidente della Giunta regionale
Vasco Errani**Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 4882**

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere Andrea Leoni ha chiesto chiarimenti sulla norma della recente legge regionale n. 15 del 2013 che ha abrogato l'art. 19, comma primo, lettera h-bis), della L.R. 19 del 1982.

In tale abrogata disposizione era previsto l'esame preventivo ed obbligatorio delle AUSL (tramite i servizi di igiene pubblica) e dell'ARPA sui progetti edilizi riguardanti insediamenti produttivi e di servizio aventi significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con delibera della Giunta regionale.

Questo esame preventivo, introdotto sin dalla L.R. n. 33 del 1990, consisteva nel verificare che la progettazione edilizia relativa a tali insediamenti tenesse conto dei requisiti edilizi strutturali e infrastrutturali diretti alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e della qualità ambientale.

La ragione della recente abrogazione è conseguente all'esigenza di semplificazione, di eliminazione di passaggi procedurali, che si erano dimostrati particolarmente onerosi e lunghi per gli operatori, ma soprattutto all'estensione del principio di responsabilizzazione dei tecnici abilitati che, recentemente, ha avuto una accresciuta applicazione anche a livello nazionale¹ in quanto principio previsto per tutti i titoli edilizi, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire.

La responsabilizzazione del privato, che in campo edilizio si sostanzia nell'asseverazione

¹ Si veda l'art. 5 del cosiddetto decreto sviluppo n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011.

del tecnico qualificato, costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento applicato in tutti i casi *"in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive"*², con l'effetto che le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni dei tecnici abilitati sono sostitutive dei pareri e delle verifiche tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad apposite amministrazioni.

Pur in tale prospettiva, la legge regionale si è tuttavia preoccupata di realizzare le condizioni affinché l'asseverazione del professionista sia fondata sulla predefinizione dei requisiti tecnici da asseverare. A tale scopo, l'art. 12 della L.R. n. 15 del 2013 prevede che tali requisiti tecnici siano definiti attraverso appositi atti di coordinamento tecnico.

Il servizio regionale di sanità pubblica ha tra l'altro rappresentato, in occasione di incontri con gli enti locali e le associazioni economiche e professionali, l'esistenza di una normativa tecnica dettagliata in materia di requisiti edilizi per le strutture ricettive, per le strutture socio assistenziali e per quelle scolastiche di ogni grado, la quale costituisce il riferimento tecnico ed omogeneo per l'attività di autocertificazione e asseverazione dei requisiti igienico sanitari da parte dei progettisti abilitati. Tale normativa sarà dunque in tempi brevi oggetto di una ricognizione in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità.

Naturalmente, fino a quando non saranno approvati gli atti di coordinamento che definiscano puntualmente i requisiti igienico sanitari da asseverare per le restanti attività è importante mantenere un sistema di supporto da parte delle AUSL (servizio di igiene pubblica).

A tale scopo con l'Assessorato alla Sanità si stanno elaborando indicazioni operative a dette strutture affinché forniscano agli Sportelli unici dei Comuni il loro supporto nella valutazione sui progetti allegati ai titoli abilitativi.

Rimangono, infatti, in capo alle Aziende sanitarie il compito di supportare il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di igiene e sanità e la funzione di vigilanza e controllo sul settore che, come indica il Piano della prevenzione 2010-2012 della Regione, deve essere indirizzata prioritariamente verso le attività più rischiose e svolta con criteri uniformi dai servizi di sanità pubblica.

Alfredo Peri



² Art. 19, comma 1, legge 241 del 1990 e art. 23 del DPR 380/2001.